



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. ITALO GIULIVO

Dott.ssa CLAUDIA CAMPOBASSO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
334	10/06/2025	5018	00

Oggetto:

***DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI
BOSCHIVI - ANNO 2025***

IL DIRIGENTE

VISTI:

- a) la Legge 21 novembre 2000 n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- b) il D. Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
- c) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
- d) il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6-bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*;
- e) il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- f) il D.Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile”;
- g) il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;
- h) l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007;
- i) la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, che disciplina, tra l'altro, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- j) la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f) che dispone il divieto di *“bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo”*;
- k) la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. “Sistema di Protezione Civile in Campania”;
- l) il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e, in particolare, i divieti e gli obblighi riportati agli articoli 75 e 76;
- m) la circolare del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare prot. n. MIN_MUSUMECI-0001547-P-04/06/2025 recante “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti”.

CONSIDERATO CHE:

- a) con D.G.R. n. 309 del 24.06.2024 (BURC n. 46 del 01.07.2024), la Regione ha approvato “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2024-2026, con allegati.”;
- b) che è in itinere l’aggiornamento del Piano AIB 2025-2027;
- c) che l’art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
- d) che il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;
- e) che con nota prot. n. 232995 del 11/05/2025, la UOD 50 18 02 Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile ha trasmesso apposita Relazione ai fini dell’adozione, per la Regione Campania, della dichiarazione dello stato di massima pericolosità degli incendi boschivi, nella quale vengono riportati i principali aspetti ed elementi informativi inerenti al quadro climatico nonché le analisi e le valutazioni meteorologiche, effettuate sulla scorta dei modelli previsionali disponibili e in relazione alla significatività prospettica ed evolutiva;
- f) che dalla citata relazione emerge che le mappe elaborate dal sistema EFFIS, sulla base del modello stagionale dell’ECMWF, inizializzato a maggio 2025, indicano la presenza di un’anomalia positiva di temperatura sull’Italia per i mesi da maggio a settembre 2025, ed in particolare per il mese di agosto che, associato ad un deficit di precipitazioni sull’intero territorio regionale, costituiscono fattori predisponenti agli incendi;
- g) la già citata circolare del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare prot. n. MIN_MUSUMECI-0001547-P-04/06/2025 recante “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti”, precisa che: *“Come noto, l’art. 1 co. 1 del D.L. 31/05/2005 n. 90, conv. con mod. dalla legge 26/07/2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo. Tali attività risultano delegate al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile, dall’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2022. Ciò premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attività, per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termineranno il 15 ottobre 2025”*.

RITENUTO di dover adottare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 co. 3 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, dell’art. 75 co. 1 del Reg. Reg.le 28 settembre 2017, n. 3 “Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi” e dell’art 14 della legge regionale n. 12 del 22/05/2017 “Sistema di Protezione Civile in Campania”, apposito provvedimento che decreti la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, nel rispetto di quanto stabilito a livello nazionale, a far data dal 15 giugno e fino al 15 ottobre 2025 e le relative disposizioni e prescrizioni.

DATO ATTO che:

- a) con D.G.R. n. 84 del 24/02/2025 avente ad oggetto “D. Lgs 19 agosto 2016, n. 177. Collaborazione tra Regione Campania e Arma dei Carabinieri per attività ad elevata specializzazione in ambito forestale, ambientale e agroalimentare. Approvazione schema di convenzione” la Giunta regionale ha disposto di continuare ad avvalersi per il triennio 2025-2027 del supporto operativo dell’Arma dei Carabinieri in continuità con la precedente convenzione”;
- b) nelle more dell’approvazione della convenzione di cui alla richiamata D.G.R. n. 84/2025, è stato sottoscritto il Programma Operativo (P.O.) tra il Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania” e la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile in data 20/03/2025 (prot. n. CV/2025/00000198 del 20/03/2025) con decorrenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

- c) in virtù del rapporto di reciproca collaborazione istituzionale con l'Arma dei Carabinieri e con ANCI Campania, è stato condiviso lo schema aggiornato di Ordinanza comunale per l'applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, allegato al Piano AIB.

DATO ATTO che ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall'art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" in attuazione della Legge regionale n.11/96 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff 50.18.92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo – Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello Staff

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

1. SI RENDE NOTO lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal **15 giugno e fino al 30 settembre 2025, salvo proroga;**

2. SI RICHIAMANO i divieti e gli obblighi vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:

- DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
- DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici nei boschi e a una distanza inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n. 353 e ss.mm.ii.

Durante il periodo di massima pericolosità è necessario:

- a) che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite

fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;

- b) che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- c) che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, adottino tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
- d) che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- e) che i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, mantengano sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- f) il rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

3. SI RICHIAMA, inoltre, l'attenzione sugli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e, in particolare, l'obbligo per i proprietari frontisti di strade confinanti o in prossimità di aree boscate o di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi di eliminare tutte le fonti di possibili innesco di incendio;

4. SI RICHIAMA l'attenzione dei Sindaci in qualità di Autorità locali di protezione civile, sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente.

5. SI RAMMENTA, altresì, l'obbligo per i Comuni dell'istituzione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000 ss.mm.ii., nonché della redazione ed aggiornamento del piano di protezione civile che contempli anche il rischio incendi boschivi e di interfaccia, ai sensi del D.lgs. n. 1/2018 Codice della protezione civile e del D.L. 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155;

6. SI INVITANO le Prefetture della Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi, o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio, di:

- emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, anche seguendo lo schema tipo allegato al "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", che riportino espressamente l'obbligo dell'osservanza del comma 6-bis, art. 182 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi nonché degli altri obblighi e divieti imposti dalla L. n. 353/2000 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 26/2012, dagli artt. 75 e 76 del Reg. reg.le n. 3/2017 e dal presente decreto;
- comunicare alla Protezione Civile Regionale le attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000 ss.mm.ii.;
- comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti SOPI/SOUP, allocate presso le Unità Operative Dirigenziali "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Regione Campania;
- dare la massima pubblicità, su tutto il territorio comunale, al presente decreto e alle ordinanze e provvedimenti adottati al fine di sensibilizzare la popolazione verso la problematica degli incendi boschivi, incrementando di conseguenza la resilienza dei territori interessati;

7. SI FA PRESENTE che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall'art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento

di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

8. SI INVITANO l'Arma dei Carabinieri, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Città Metropolitana di Napoli e le Amministrazioni Provinciali, le Comunità Montane, i Parchi e riserve naturali nazionali e regionali, l'UNCEM, l'UPI, l'ANCI Campania e le Associazioni per la Protezione della natura, a voler collaborare alla massima divulgazione sul territorio della regione Campania del presente provvedimento.

9. SI INVIA il presente decreto alle Prefetture, al Comando Regione Carabinieri “Campania”, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, alla Città Metropolitana di Napoli, Amministrazioni Provinciali e all'UPI, ai Comuni della Campania e all'ANCI Campania, alle Comunità Montane e all'UNCEM, ai Parchi e riserve naturali nazionali e regionali, agli Enti gestori delle strade e ferrovie, a SMA Campania s.p.a., al Comitato regionale del Volontariato di protezione civile.

10. SI INVIA il presente Decreto, a mezzo procedura informatica:

- all'Ufficio di Gabinetto (40 01 01) per la relativa pubblicazione con procedura di urgenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC;
 - allo Staff 50.18.92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza; U.O.D. 02 Centro Funzionale Multirischi di protezione civile, U.O.D. “Genio Civile e Presidio di Protezione Civile” di Avellino (50 18 03), Benevento (50 18 04), Caserta (50 18 05), Napoli (50 18 06), Salerno (50 18 07) e Ariano Irpino (50 18 08);
 - alla Direzione Generale 07 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - alla Direzione Generale 06 Difesa del suolo ed ecosistema,
- per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.

11. SI DISPONE la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Regione Campania.

DOTT. ITALO GIULIVO

COMUNE DI _____

Provincia di _____

ORDINANZA N. del

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il "*Codice di protezione civile*" e in particolare l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

VISTE le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio prot. n. MIN_MUSUMECI-0001547-P-04/06/2025;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTO l'art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;

VISTA la L.R. n.11 del 7 maggio 1996 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo";

VISTA la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. "*Sistema di Protezione Civile in Campania*";

VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 202_-202_ con allegati” approvato con DGR n. _____ del _____ e pubblicato sul BURC n. _____ del _____;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania, valevole dal _____ al _____;

VISTE le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” n. 3/2017 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 1, del D.lgs n.1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RICHIAMA I DIVIETI

vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal _____ al _____:

- DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
- DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a

una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii..

E ORDINA

1) Disposizioni per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi

Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

All'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

2) Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell'area circostante l'insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l'eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all'art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii..

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

3) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione - di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l'OBBLIGO, di cui all'art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all'art.3,

c.4 lett.a) del D.M. n.2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020.

4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.

5) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Si richiama il DIVIETO, di cui all'art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

6) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.

VIGILANZA E SANZIONI

7) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano- rurale, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

8) Sanzioni

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..

Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.lgs. 267/2000.

9) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di _____, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale,
 - Giunta comunale;
 - Servizi dell'Ente;
 - Enti gestori dei Parchi e riserve nazionali/regionali
 - Comando Stazione Carabinieri di _____;
 - Stazione Carabinieri Forestale di _____ / Stazione Carabinieri Parco di _____;
 - Commissariato di Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Gestore aree protette (ove presenti);
 - Direzione Provinciale ANAS;
 - Direzione Provinciale viabilità;
 - Direzione Ferrovie di _____;
 - Consorzio di Bonifica di _____;
 - Provincia di _____;
 - Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- nonché inviata per conoscenza a:
- Protezione Civile Regionale
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di _____;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di _____;

- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo Carabinieri Forestale / Reparto Carabinieri Parco

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il "*Codice del processo amministrativo*".